RG 998/14
CRON.
RGP.cv
23 FEB 2016
oggetto:
discriminazione
razziale
art 43 D.lvo 286/98

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE I CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:

Dott.ssa	**Caterina MAZZITELLI**	**PRESIDENTE**
Dott.ssa	**Federica LA MARCA**	**CONSIGLIERE REL.**
Dott.	**Alfredo GROSSO**	**CONSIGLIERE**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 998 /2014 R.G.**

promossa da

ASGI - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE , C.F. 07430560016 rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso in primo grado, dagli Avv. R. Guarisio del foro di Milano e A. Maiorca ed elettivamente domiciliata presso qust'ultimo in via Lamarmora 68, Torino ;

- APPELLANTE -

Contro

COMUNE DI VARALLO , C.F. 00176400026, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. D. Ginex

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

ed elett. domiciliato in Torino c. Vittorio Emanuele II 90 presso l'Avv. Nizzola;

- APPELLATO -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE

Voglia la Corte di Appello di Torino,
in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza impugnata,
accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Varallo consistente nell'aver emanato l'ordinanza n. 99/2009, nonché nell'aver apposto i cartelli di divieto in contestazione, meglio descritti al par.3 parte narrativa del presente atto;
disporre, per quanto ancora necessario al momento della emanazione della sentenza e valutata ogni circostanza del caso, un piano di rimozione della discriminazione accertata ex art. 28 D.lgs 150/2011 comma 5 che eviti il reiterarsi delle stesse, assumendo a tal fine ogni utile provvedimento;
ordinare per quanto ancora necessario al momento della emanazione della sentenza e valutata ogni circostanza del caso, la pubblicazione integrale dell'emanando provvedimento sulla home page del sito del Comune nonché per estratto a cura e spese del Comune di Varallo su un quotidiano che il Giudice vorrà indicare, in formato che ne consenta una adeguata visibilità;
condannare il Comune di Varallo alla integrale rifusione delle spese e compensi del primo grado di giudizio, ivi compreso il contributo unificato, tutte da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
condannare il Comune di Varallo alla integrale rifusione delle spese e compensi del presente giudizio di appello, ivi compreso il contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatali;
confermare nel resto l'impugnata ordinanza.

PER PARTE APPELLATA

Piaccia alla Corte Ecc.ma
In limine litis
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversariamente proposto ex art. 342 c.p.c.
Nel merito
Respingere, con ogni altra domanda, il gravame proposto da ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, confermando per l'effetto la pronuncia del

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

Tribunale di Torino (ordinanza ex art. 28 D.Lgs. 150/11 sez. I civile, estensore dott. Rizzi in data 14.04.2014 ricorso RG 25107/13).
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Associazione ASGI nonché i sig.ri Fabio Musati, Maria Rosa Pantè, Marianna Corte ed Edoardo Ghelma, ricorrevano dinanzi al Tribunale di Torino, ex art.28 D.Lgs.vo n.150/11, lamentando la violazione, da parte del Comune di Varallo, dell'art.43 D.Lgs.vo 25.7.1998 n.286 (relativamente alla discriminazione avente ad oggetto l'origine etnica e le convinzioni e pratiche religiose) e dell'art.2 D.Lgs.vo 9.7.2003 n.215, emanato in attuazione della Direttiva CE n.43 del 2000 (riguardo al divieto di discriminazione rappresentato da molestie poste in essere per motivi di origine etnica aventi lo scopo di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo). La violazione, secondo i ricorrenti, si era realizzata sia tramite l'emanazione in data 19.8.2009 e 21.8.2009 delle ordinanze comunali n.99 e n.100 aventi ad oggetto, rispettivamente, il divieto (con previsione di relativa sanzione amministrativa in caso di violazione) di indossare il *"burkini"* su tutto il territorio comunale *"nelle strutture finalizzate alla balneazione"*, nonché il divieto *"di abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, quale a titolo esemplificativo caschi motociclistici al di fuori di quanto previsto dal codice della strada e qualunque altro copricapo che nasconda integralmente il volto"*, sia tramite l'installazione, ad ogni entrata del paese, di cartelli di dimensioni di metri 2 per 3 riportanti la prescrizione *"su tutte le aree pubbliche è vietato l'uso di burqa, burqini e niqab, vietata l'attività a "vu' cumpra'" e mendicanti"* : scritta inserita all'interno di un simbolo indicante il divieto di sosta e corredata, sulla parte sinistra del cartello, da due immagini femminili abbigliate con il niqab ed il burqa e da un'immagine maschile, tutte con sovraimpresse due linee incrociate e l'epigrafe *"NO niqab e burqa"* e *"NO Vu cumprà"* e, sulla parte destra del cartello, da un'immagine femminile con il velo islamico e l'epigrafe *"SI velo"*.
I ricorrenti concludevano chiedendo: a) l'accertamento del carattere discriminatorio relativo alle due ordinanze nn. 99 e 100 e all'apposizione dei cartelli di divieto descritti; b) l'ordine al Comune di Varallo di revocare le due ordinanze e di rimuovere i predetti cartelli; c) l'ordine di pubblicazione dell'emanando provvedimento; d) la previsione di un piano di rimozione della discriminazione che comprendesse, oltre che i provvedimenti di cui sopra, ogni altro provvedimento ritenuto utile.
Si costituiva in giudizio il Comune di Varallo eccependo il difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva delle persone fisiche dei ricorrenti (neppure residenti nel Comune di Varallo) e chiedendo, nel merito, la reiezione del ricorso.

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

Il giudice, all'udienza del 12.2.14, rilevava d'ufficio, ex art.28, 2°c., D.Lgs.vo n.150/11, la questione di competenza territoriale relativamente alla domanda proposta dalle quattro persone fisiche, da affrontarsi contestualmente a quella del loro interesse e legittimazione ad agire.
Nel corso del giudizio il Comune provvedeva, tramite ordinanza n.18/2014, a revocare l'impugnata ordinanza n.99 e a rimuovere integralmente i cartelli oggetto del ricorso sostituendoli con altri e diversi.
I ricorrenti, preso atto, all'udienza di precisazione delle conclusioni, insistevano per la domanda di accertamento indicata sub a) delle conclusioni del ricorso e in quella di cui al punto b) delle medesime conclusioni con riferimento alla revoca della sola ordinanza n. 100 non revocata dal Comune di Varallo; insistevano inoltre per la pubblicazione del provvedimento e per la previsione di un piano di rimozione che ricomprendesse la rimozione dei nuovi cartelli o la modifica degli stessi inserendo l'espressione "salvo giustificato motivo" con i medesimi caratteri del resto e con l'ulteriore precisazione "ivi compresi motivi di carattere religioso".
Con ordinanza depositata il 14.4.2014 il Tribunale di Torino così statuiva:
"dichiara inammissibile il ricorso proposto da Fabio Musati, Maria Rosa Pantè, Marianna Corte ed Edoardo Ghelma;
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta dall'associazione ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, in persona del legale rappresentante, avente ad oggetto l'ordinanza del Sindaco di Varallo n.99 del 19.8.09 ed i cartelli di divieto installati originariamente dal Comune di Varallo ed oggetto del ricorso introduttivo;
respinge le domande proposte dall'associazione ASGI aventi ad oggetto l'ordinanza del Sindaco di Varallo n.100 del 21.8.09, i nuovi cartelli installati dal Comune di Varallo in corso di causa, l'ordine di pubblicazione e la predisposizione del piano di rimozione;
dichiara la soccombenza virtuale del Comune di Varallo, in persona del Sindaco pro tempore, relativamente alle domande proposte dall'associazione ASGI, in persona del legale rappresentante, aventi ad oggetto l'ordinanza del Sindaco di Varallo n.99 del 18.8.09 e l'installazione degli originari cartelli oggetto del ricorso introduttivo;
compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese del giudizio".
Il Tribunale, ritenuta preliminarmente insussistente la legittimazione ad agire di Musati, Pantè, Corte e Ghelma, riteneva: - parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento tanto alla domanda riguardante l'ordinanza n.99 (poichè autonomamente revocata in corso di giudizio dal Comune di Varallo con l'ordinanza n.18 del 28.2.14, prodotta agli atti) quanto alla domanda relativa all'apposizione e rimozione dei cartelli oggetto del ricorso (poiché autonomamente rimossi dal Comune di Varallo in corso di causa e sostituiti con altri e diversi cartelli); - non sussistente un interesse giuridico alla declaratoria di accertamento (parte ricorrente, nelle conclusioni tolte all'udienza del 9.4.14, aveva infatti insistito *"per la domanda di accertamento di cui al capo a) delle conclusioni"* e, cioè per la richiesta di *"accertare e dichiarare il carattere*

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Varallo consistente nell'aver emanato le ordinanze n.99/2009 e 100/2009 nonché nell'aver apposto i cartelli di divieto descritti al n.5 parte di fatto…"), neppure in forza del disposto dell'art.7, 1°c., Dir. 2000/43/CE (in attuazione della quale è stato emanato il D.Lgs.vo n.215/03) secondo cui è possibile "accedere anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali…"; secondo il Tribunale infatti il suddetto capo a) delle conclusioni di parte ricorrente ("accertare e dichiarare…e conseguentemente:") non rappresentava un'autonoma domanda processuale rispetto al capo b) ("ordinare al Comune di Varallo…di revocare immediatamente le ordinanze n.99/2009 e 100/2009, nonché di rimuovere i predetti cartelli dal territorio del Comune…") sia perché la stessa parte ricorrente aveva posto in funzione consequenziale i due capi della domanda sia perché la funzione di accertamento è caratteristica generale della funzione giurisdizionale di cognizione, facendo eccezione solo la domanda di mero accertamento che, come tale, è dotata di rilevanza autonoma ma che, appunto, non è oggetto del presente giudizio, sicchè la cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda di condanna si estendeva automaticamente alla domanda, implicita od esplicita, di accertamento. Inoltre parte ricorrente non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante alla autonoma declaratoria di accertamento della fondatezza della domanda originariamente azionata, questione, invece, da affrontarsi in punto spese legali, e comunque tale interesse era venuto meno in corso di causa; - la domanda avente ad oggetto la rimozione dell'ordinanza n.100/2009 emessa il 21.8.09 dal Comune di Varallo doveva essere respinta perché l'ordinanza non conteneva alcun accenno di discriminazione religiosa o etnica, giacchè il suo ambito di applicazione era onnicomprensivo e rivolto alla generalità degli abbigliamenti e, quindi, non discriminante, tanto che l'unico esempio in essa riportato si riferiva ai caschi da motociclista; - doveva essere respinta anche la domanda della ricorrente inserita, in sede di precisazione delle conclusioni, nell'ambito del piano di rimozione, di "*rimozione dei nuovi cartelli o in subordine la modifica degli stessi inserendo l'espressione "salvo giustificato motivo"* con i medesimi caratteri e medesima dimensione del restante testo aggiungendo l'espressione *"ivi compresi i motivi di carattere religioso"*; - in forza di quanto suddetto, di conseguenza, tanto la domanda avente ad oggetto il piano di rimozione quanto quella relativa alla pubblicazione del provvedimento dovevano essere respinte; - relativamente alle spese sussistevano i motivi, ex art.92, 2°c., c.p.c., per compensare tra le parti le spese del giudizio. Da una parte, infatti, le domande dei ricorrenti persone fisiche erano inammissibili e quelle proposte dall'ASGI aventi ad oggetto l'ordinanza n.100/09 ed i nuovi cartelli erano state respinte; dall'altra però, la soccombenza virtuale relativamente alle domande avverso l'ordinanza n.99/09 e gli originari cartelli gravava sul Comune di Varallo in quanto l'ordinanza n.99/09 discriminava l'utilizzo di un costume da bagno, sostanzialmente corrispondente (tranne che per il materiale di fabbricazione) ad una muta da subacqueo (certamente mai vietata nelle strutture finalizzate alla balneazione), adottato espressamente da alcune credenti di religione islamica. I cartelli

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

originari oggetto del ricorso introduttivo poi, così come descritti, erano certamente (e fortemente) discriminatori perché il divieto che dal cartello promanava veniva radicato tramite la focalizzazione del messaggio (tra l'altro, dai forti contenuti anche nelle immagini figurative) soprattutto sulle minoranze femminili ed islamiche; divieto reso ancor più tagliente dall'utilizzo improprio del simbolo del divieto di sosta (riferito a tutte le condotte vietate) che l'art.158 del Codice della Strada prevede per i veicoli e non per gli esseri umani.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.
Parte appellata eccepisce in primo luogo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Al riguardo va rilevato che l'appellante, nell'atto di citazione, ha indicato in modo sufficientemente dettagliato i capi della sentenza che ha ritenuto di censurare, le ragioni di tali censure, e le conseguenze delle stesse.
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. , in base alla quale "L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata" non pare comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il Giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito.
Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi da parte appellata.

2.
Deve innanzitutto darsi atto che parte appellante non ha impugnato i capi della ordinanza relativi a: 1)inammissibilità delle domande proposte dalle persone fisiche Musati, Pantè, Corte e Ghelma per carenza di legittimazione ad agire; 2) rigetto delle domande riferite all'ordinanza n. 100 del 21.8.2009 del Comune di Varallo; 3) rigetto delle domande (di rimozione o di modifica) riferite ai nuovi cartelli apposti in corso di causa dal Comune di Varallo; tali statuizioni non sono dunque oggetto della materia del contendere in questo grado.
Parimenti il Comune di Varallo, appellato, non ha proposto appello incidentale con riferimento all'accertamento della sua soccombenza virtuale relativa alle

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

domande (per le quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere) fondate sul carattere discriminatorio dell'ordinanza n. 99 e degli originari cartelli apposti dal Comune di Varallo, sicchè deve ritenersi , anche in questo caso, che l'accertamento del carattere discriminatorio sia dell'ordinanza n. 99 che dei relativi originari cartelli (effettuato dal primo Giudice ai fini della valutazione della soccombenza virtuale) non debba in questa sede essere più valutato.

Oggetto dell'appello di ASGI è la pronuncia, ad avviso dell'appellante errata, di cessazione della materia del contendere (non solo delle domande di condanna del Comune di Varallo alla revoca dell'ordinanza n. 99 e alla rimozione dei relativi cartelli ma anche) della domanda di solo accertamento del carattere discriminatorio sia dell'ordinanza n. 99 che dei relativi originari cartelli, nonché la pronuncia sulle spese (di compensazione).

Sotto il primo profilo l'appellante deduce che il primo Giudice avrebbe violato l'art. 7 comma 1 Dir. CE 2000/43 , l'art. 28 del D.Lgs. 150/2011 e l'art. 100 c.p.c..

Ritiene in sostanza l'appellante che erroneamente il primo Giudice avrebbe ritenuto che la domanda di accertamento non fosse dotata di una propria autonomia sia perché autonomamente precisata sia perché la peculiarità del diritto antidiscriminatorio (nell'ambito del quale le situazioni soggettive tutelate assumono la natura di diritti assoluti) comporterebbe sempre il diritto alla tutela anche *"a prescindere dai siano singoli comportamenti che traducano la violazione del diritto alla parità in singoli svantaggi"*, sicchè, proprio per tale peculiarità, sussisterebbe sempre un interesse ad agire anche solo ai fini di una pronuncia di accertamento.

A conferma di ciò, l'art. 7 citato prevede che gli Stati devono garantire l'accesso alla giustizia *"anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione"*, e ciò comporta il diritto ad agire in giudizio anche laddove la discriminazione sia cessata e dunque con azione di mero accertamento e che tale azione è sempre autonoma e vincola il Giudice a pronunciarsi sulla stessa; l'accertamento assume di per sé una funzione di rimedio.

Ulteriore conferma si trarrebbe dal fatto che l'art. 28 del D. Lgs 150/2011 prevede la facoltà del Giudice di ordinare la cessazione del comportamento, così dimostrando che l'ordine di cessazione no è elemento essenziale del giudizio antidiscriminatorio, che ben può essere finalizzato (se il comportamento è nel frattempo cessato) al solo accertamento.

Infine, posto che il soggetto che ha agito è un ente collettivo, che non subisce di per sé alcuna lesione specifica, il fatto che l'ordinamento riconosca il suo interesse ad agire implica l'esistenza di un interesse all'azione di accertamento.

Il motivo è fondato.

Il primo Giudice ha innanzitutto ritenuto che non fosse stata proposta una domanda di accertamento autonoma ma solo funzionale a quella di condanna alla rimozione dei comportamenti discriminatori, sia perché i ricorrenti avevano chiesto la condanna "conseguentemente" all'accertamento della condotta discriminatoria sia perché la domanda di accertamento è sempre

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

implicita in quella di condanna e non ha dunque rilevanza autonoma, se proprosta in uno con qualla di condanna.
In proposito deve rilevarsi che nel caso in esame i ricorrenti avevano già in primo grado formulato la domanda di accertamento in modo esplicito e distinto rispetto a quella di condanna; non si è dunque in presenza di una domanda di accertamento implicita in quella di condanna né solo funzionale alla stessa; infatti l'utilizzo dell'avverbio "conseguentemente" , dopo la formulazione della domanda di accertamento e prima di quella di condanna, non elimina il carattere autonomo della domanda di accertamento; è evidente infatti che il nesso logico fra le due domande comporta che la seconda è sì sempre "conseguente" alla prima ma nel caso in esame si discute se la prima sia sempre da ricomprendersi nella seconda o sia dotata di una sua autonomia, valutazione in ordine alla quale l'utilizzo dell'avverbio "conseguentemente" nulla dimostra.
Ritiene pertanto questa Corte che la domanda di accertamento della condotta antidiscriminatoria realizzata dal Comune di Varallo abbia dunque una sua rilevanza autonoma sia perché originariamente formulata in modo autonomo sia perché successivamente ribadita espressamente in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto alla questione relativa alla estensione automatica della cessazione della materia del contendere alla domanda di accertamento, non appare condivisibile l'assunto del Tribunale se non nel caso in cui tale domanda di accertamento non sia stata formulata in modo autonomo, come invece è avvenuto nel caso di specie, oppure nel caso in cui la rimozione della condotta discriminatoria (in questo caso la revoca dell'ordinanza 99 e la rimozione dei cartelli) non sia accompagnata da una esplicito riconoscimento del carattere discriminatorio della condotta, cosa che non è avvenuta.
Infatti, in presenza , come si è detto, di una domanda autonoma di accertamento della condotta antidiscriminatoria e di una domanda di condanna alla eliminazione degli atti relativi (ordinanza e cartelli) la "materia del contendere" è data sia dalla valutazione in ordine al carattere discriminatorio della condotta sia dalla valutazione del diritto alla rimozione degli atti relativi; la mera revoca dell'ordinanza n. 99 e dei cartelli determina indubbiamente la cessazione della materia del contendere in ordine alla seconda domanda ma lascia inalterata , in assenza di esplicito riconoscimento da parte del Comune di aver posto in essere una condotta discriminatoria, la controversia rispetto al carattere discriminatorio o meno della condotta, e ciò , ovviamente, sempre sul presupposto che una domanda autonoma di accertamento sia stata formulata, come questa Corte ritiene sia avvenuto nel caso in esame.
Da ciò discende altresì che, essendo stata formulata la domanda autonoma di accertamento e non potendosi ritenere cessata la materia del contendere anche sulla stessa, sussista, sino all'esito della causa, un interesse di parte appellante ad ottenere detta pronuncia di accertamento.
Sotto questo profilo che l' ulteriore argomento di parte appellante, riferito al contenuto dell'art. 7 comma 1 Dir. CE 2000/43 e dell'art. 28 del D.Lgs.

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

150/2011 è superfluo; l'assunto di parte appellante, ossia che da tali norme e in generale dalla funzione della protezione del diritto assoluto antidiscriminatorio discenda automaticamente e sempre la rilevanza autonoma del diritto all'accertamento della condotta antidiscriminatoria, ancorchè i suoi effetti siano stati in concreto rimossi, non rileva nel caso in esame ed è questione dunque assorbita, posto che, in questa fattispecie, deve ritenersi esplicitamente proposta la domanda di accertamento in modo autonomo, sicchè sulla stessa non può dunque ritenersi cessata la materia del contendere e per la stessa, per tale motivo, permane l'interesse ad agire.
Posto che, per quanto detto, il Giudice di primo grado ha già accertato la natura discriminatoria dell'ordinanza n. 99 e dei cartelli originariamente apposti dal Comune di Varallo sulla base di tale ordinanza, e che su tale accertamento parte appellata non ha svolto alcun motivo di impugnazione, deve pronunciarsi l'accertamento richiesto.
Parte appellante, nelle conclusioni pronunciate in questo grado di giudizio, ha riproposto la domanda volta a richiedere l'adozione di un piano di rimozione della discriminazione "per quanto ancora necessario al momento della emanazione della sentenza e valutata ogni circostanza del caso". In realtà l'appellante, a fronte del rigetto da parte del primo Giudice della domanda di adozione del piano di rimozione della discriminazione, non ha però svolto uno specifico motivo di impugnazione, né ha allegato ragioni idonee a dimostrare la necessità di adottare tale piano né con riferimento alla situazione in essere al momento della sentenza di primo grado né rispetto alla odierna situazione, così come non ha indicato quali interventi o rimedi si sarebbero dovuti disporre al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale né allo stato attuale; in ogni caso, il comportamento del Comune di revoca dell'ordinanza e del cartelli e la conseguente pronuncia di mero accertamento resa per i motivi sopra considerati, rendono superfluo individuare ulteriori provvedimenti di rimozione della discriminazione che non risulta più attuale.
Ugualmente parte appellante , nelle sue conclusioni, ha richiesto , sempre "per quanto ancora necessario al momento della emanazione della sentenza e valutata ogni cirtcostanza del caso" l'ordine di pubblicazione dell'emanando provvedimento su di un quotidiano, ma anche in questo caso l'appellante non ha formulato uno specifico motivo di impugnazione in ordine al rigetto di tale istanza, già formulata in primo grado, sicchè, con riferimento alla impugnata sentenza, non vi è luogo a valutare la richiesta; quanto alla situazione attuale deve ritenersi innanzitutto che l'appello non contiene alcuna argomentazione finalizzata a dimostrare l'attuale necessità di disporre la pubblicazione e che la sola riforma della sentenza di primo grado in punto espressa pronuncia di accertamento della pregressa condotta discriminatoria (posto che il Tribunale già aveva condotto tale valutazione nell'ambito della motivazione, finalizzata alla regolamentazione delle spese) non costituisce ragione sufficiente a fondare l'istanza; infatti si tratta pur sempre di condotta risalente nel tempo i cui effetti già erano stati rimossi dal Comune appellato e in ordine alla quale quindi non sussiste la necessità di disporre l'ulteriore provvedimento di pubblicazione

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

poiché l'accertamento della natura discriminatoria della pregressa condotta del Comune di Varallo, contenuto nella presente sentenza, già appare rispondente ai requisiti di efficacia e dissuasività nei confronti dell'appellato, che risulta infatti che negli anni successivi si sia astenuto dal porre in essere comportamenti di tale genere.

3.

La parziale riforma della ordinanza di primo grado comporta una nuova complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio, essendo dunque assorbito il motivo specifico riferito alla compensazione delle spese decisa in primo grado.

Ritiene questa Corte che sussista nel caso in esame soccombenza reciproca delle parti idonea a determinare la compensazione totale delle spese dei due gradi di giudizio.

Infatti parte appellante è risultata vittoriosa solo con riferimento alla domanda di accertamento della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune di Varallo con l'ordinanza n. 99 e con gli originari cartelli e, sotto il profilo della soccombenza virtuale, solo con riferimento alla domanda di revoca dell'ordinanza n. 99 e di rimozione dei cartelli.

Parte appellante è invece risultata soccombente sia con riferimento a tutte le domande proposte dalle persone fisiche, sia relativamente alla domanda di accertamento della condotta antidiscriminatoria posta in essere dal Comune di Varallo con l'ordinanza n. 100, sia con riferimento alla domanda di condanna alla revoca di tale ordinanza e di condanna alla rimozione/modifica dei nuovi cartelli, sia alla domanda di pubblicazione del provvedimento, sia alla domanda di adozione di un piano di rimozione.

Secondo parte appellante non sussisterebbero motivi per compensare le spese atteso che dovrebbe valorizzarsi il fatto che il Comune di Varallo ha rimosso i cartelli discriminatori solo il giorno prima della seconda udienza e su invito del Giudice di primo grado, che il comportamento discriminatorio era durato quattro anni, che il Comune aveva tenuto un comportamento non corretto nell'ambito del tentativo di conciliazione, che non vi sarebbe effettiva soccombenza in ordine al rigetto dei provvedimenti richiesti per rimuovere la discriminazione atteso che al Giudice competerebbero poteri d'ufficio a tal fine e che dunque la domanda dell'appellante costituiva una mera segnalazione dei possibili provvedimenti adottabili.

Tali rilievi non sono decisivi; innanzitutto il fatto che il Comune abbia revocato l' ordinanza 99 e rimosso i cartelli solo dopo la seconda udienza in primo grado costituisce, nell'ambito della valutazione delle spese, circostanza del tutto irrilevante, posto che per queste condotte l'appellante è stata ritenuta vittoriosa (secondo il principio della soccombenza virtuale); quanto al comportamento tenuto in sede conciliativa, dal verbale di udienza non risultano i motivi per i quali la conciliazione non si è perfezionata né un comportamento non corretto del Comune di Varallo rispetto ai punti delineati della possibile conciliazione; quanto al rigetto della domanda di adozione di un piano di rimozione,

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4

indipendentemente dalla valenza attribuita dall'appellante alle sue istanze, il Tribunale ha specificamente motivato circa il rigetto della richiesta di rimozione/modifica dei successivi cartelli e tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione. Pertanto le motivazioni allegate dall'appellante a sostegno della sua domanda di condanna dell'appellato alla rifusione delle spese non appaipono condivisibili, dovendosi pur sempre considerare la sussistenza di una soccombenza reciproca, da valutarsi in misura equivalente e tale quindi da comportare la compensazione integrale delle spese, visto che non sussiste alcuna ragione per ritenere prevalente la soccombenza della parte appellata.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Torino,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo,
in parziale riforma della ordinanza del Tribunale di Torino del 14.4.2014,
accerta il carattere discriminatorio dell'ordinanza n. 99/2009 del 19.8.2009 del Comune di Varallo (già revocata dal Comune con ordinanza 18 del 28.2.2014) e dei cartelli apposti dal Comune di Varallo oggetto della originaria domanda dell'appellante (e poi rimossi dall'appellato nel 2014);
conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 5.2.2016.

IL CONSIGLIERE EST.
dott.ssa Federica La Marca

IL PRESIDENTE
dott.ssa Caterina Mazzitelli

Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte d'Appello di Torino li 23 FEB 2016
IL CANCELLIERE
Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria in data 19/2/2016 Il Cancelliere

Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e7a4